

Camera Penale di Busto Arsizio



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Busto Arsizio, 11 dicembre 2019

Segnaliamo all'attenzione dei difensori d'ufficio la decisione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pubblica udienza del 28 novembre 2019 in tema di pronuncia della dichiarazione di assenza ex art. 420 *bis* c.p.p..

La Corte, come si evince già dalla informazione provvisoria n. 26 qui allegata, ha espresso il principio di diritto secondo cui *la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza*: per procedere a tale dichiarazione si richiede, infatti, che il Giudice accerti, eventualmente valorizzando altri elementi, che vi sia stata una *effettiva instaurazione di rapporto professionale* tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con *certezza* che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento (ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso).

Tale principio di diritto consente al difensore di contrastare la radicata prassi di polizia di "fare eleggere" all'indagato, spesso straniero e talvolta in semplice transito sul territorio, un domicilio "di stile" presso lo studio del difensore nominato d'ufficio: con un atto del quale l'indagato non coglie compiutamente il significato per carenza di cultura tecnico giuridica, quando non per gap linguistico, con conseguente ineffettività di relazione sia domiciliare che personale con il difensore.

La pronuncia in commento valorizza il filone giurisprudenziale che, al fine di legittimare l'elezione di domicilio presso la persona e lo studio del difensore di ufficio, richiede quantomeno la prova *positiva* che lo stesso difensore sia "*effettivamente entrato in contatto*" con il suo assistito ovvero che sia dimostrata l'instaurazione di "*un effettivo rapporto professionale con lui*".

Tutte le volte che l'imputato difeso d'ufficio non sia materialmente presente in udienza ed il difensore non abbia registrato precedenti contatti, si confida, pertanto, in una particolare attenzione ed attivazione del difensore d'ufficio nella fase di accertamento della costituzione delle parti (*incipit* dell'udienza preliminare od atti introduttivi al dibattimento) al fine di verificare la proponibilità di eccezione di nullità della elezione di domicilio "di stile" ed, in ogni caso, di opposizione alla dichiarazione di assenza ex art. 420 *bis* c.p.p., con richiesta di rinvio ed attivazione della procedura prevista dall'art. 420 *quater* c.p.p..

Il Consiglio Direttivo

Il Referente della Comitato Scientifico